

**LAVORATORI IN QUARANTENA E COSIDDETTI FRAGILI
RIBADITA DALL'INPS, PER L'ANNO 2022, L'ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLE
INDENNITA' ECONOMICHE**

L'INPS:

- con il messaggio 18/11/2021 n. 4027 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021), ha comunicato che **il riconoscimento delle tutele** di cui ai commi 1 (tutela **per i lavoratori in quarantena**) e 2 (tutela **per i lavoratori c.d. fragili**) dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 -, **è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2022 e n. 47, n. 38 e n. 37 del 2021), a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'art. 26 e all'art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del d.l. n. 21/10/2021 n. 146 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215 - e dall'art. 2-ter, comma 1, lettera a), del d.l. 6/8/2021 n. 111 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/9/2021 n. 133;
- con il messaggio 11/2/2022 n. 679, per l'anno 2022, ha:
 - a) precisato che il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'art. 17 del d.l. 24/12/2021 n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo art. 17, che *“con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione [...] sono individuate le patologie [...] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”* (di cui si tratta in altra parte di questo notiziario), aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell'Istituto;
 - b) comunicato quanto segue: **«non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per le sole giornate del 2021;
 - c) diramato queste indicazioni operative: «Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente e al fine di consentire comunque l'individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture

Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all'acquisizione dei certificati cartacei.

Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.»